



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI  
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento  
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378  
E-mail: [del.agrigento@lnd.it](mailto:del.agrigento@lnd.it) - Sito: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)



## COMUNICATO UFFICIALE N°39

del 13/12/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

# COMUNICAZIONI

## **NUOVO SITO INTERNET Comitato Regionale Sicilia e Delegazioni**

Si informa che, **da lunedì 2 luglio 2018**, sarà online il nuovo sito internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:

**[sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it) (senza digitare www.)**

Il sito sarà raggiungibile, altresì, accedendo al portale [www.lnd.it](http://www.lnd.it) e selezionando "Sicilia" dal menu a tendina "Comitati".

Una volta collegati al sito regionale, per raggiungere la pagina della Delegazione bisognerà selezionare "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo.



## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1. **COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A – PUBBLICATO IL 4 DICEMBRE 2018**  
**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019**

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

### **delibera**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:**

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

#### **b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:**

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## 2. **COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A – PUBBLICATO IL 4 DICEMBRE 2018**

### **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2018-2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### **d e l i b e r a**

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

#### **a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:**

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

#### **b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:**

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- l'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## 3. **CU N. 19/A FIGC DEL 7 DICEMBRE 2018**

Si pubblica il C.U. N. 19/A della F.I.G.C., inerente l'introduzione dell'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara – e la modifica dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A**

Il Presidente Federale,

tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;

ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;

vista la delega conferita dal Consiglio Federale;

d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara -e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

## Codice di Giustizia Sportiva

### Art. 11 bis

#### Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo Art. 19	Nuovo testo Art. 19
<p><b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ammonizione;</li><li>b) ammonizione con diffida;</li><li>c) ammenda;</li><li>d) ammenda con diffida;</li><li>e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;</li><li>f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;</li><li>g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;</li><li>h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.</li></ul> <p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;</li><li>b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;</li><li>c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare</li></ul>	<p><b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;</p> <p>d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.</p> <p>3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p> <p>3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:</p> <p>a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;</p> <p>b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.</p>	<p>3. INVARIATO</p> <p>3.bis INVARIATO</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p><b>d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</b></p> <p><b>4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</b></p> <p><b>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o</b></p>
---	--

<p>5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.</p> <p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p> <p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p>	<p>irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p><b>4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</b></p> <p>b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	--

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d),

10. INVARIATO

<p>e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p> <p>11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.</p> <p>11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p> <p>11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.</p> <p>12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:</p> <p>a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;</p> <p>b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p> <p>13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:</p> <p>a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;</p> <p>b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in</p>	<p>11.1. INVARIATO</p> <p>11.2. INVARIATO</p> <p>11.3. INVARIATO</p> <p>11.4. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
<p>tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	



#### 4. **COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A PUBBLICATO L'11 DICEMBRE 2018**

##### **ERRATA CORRIGE**

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

#### **Art. 19**

##### **Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società**

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

##### **2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:**

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

**9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:**

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

**Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.**

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, c.8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.



## COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 5. **CIRCOLARE N°24 - REGOLAMENTO ANTI-DOPING 2019**

Si informa che con Circolare n. 1655, la F.I.F.A. ha pubblicato il Regolamento Anti-Doping 2019, che **entrerà in vigore il 14 gennaio 2019**.

Il suddetto Regolamento può essere scaricato dal seguente link:

<https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ujtnvke2uqscz2pgs4ct>

### 6. **RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 15**

#### **RADUNO TERRITORIALE AREA SUD**

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni (Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia), ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 a Catanzaro, presso il Centro di Formazione Federale di Catanzaro sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell'Area Centro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
SCANNELLA SAMUELE	29/06/2004	TRINACRIA
PETRELLA DAMIANO	26/11/2004	A.S.D. JONIA CALCIO RIPOSTO
LIBRA GIUSEPPE	25/10/2004	PANORMUS
CUTRONA GIANNI	25/07/2004	CALCIO SICILIA

Il programma del Raduno sarà il seguente:

#### **Mercoledì 12 Dicembre 2018**

raduno entro le ore 13.50 presso il Centro di Formazione Federale di Catanzaro sito in Via Contessa Clemenza 1

Ore 14.30 Gara amichevole a ranghi contrapposti

Alla fine della gara (ore 17.00 circa) scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

**Si ricorda al calciatore interessato che dovrà portare con sé la Carta di identità, la tessera sanitaria, gli indumenti da gioco (sarà fornita solo la pettorina) e una copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità ai sensi delle normative vigenti, senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno.**

**Si rappresenta che la mancata partecipazione di un calciatore all'attività della Rappresentativa di Lega, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76 delle N.O.I.F.**

**Trattandosi di attività di preselezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici a carico della L.N.D. (pernotti, ristorazione).**

**Per ogni ulteriore informazione contattare la Segreteria Rappresentative Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti**

**Telefono 06 32822201 - 3357681438**

**email: [rappresentative.nazionali@lnd.it](mailto:rappresentative.nazionali@lnd.it)**



7. **REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).

L'iscrizione avviene direttamente consultando il sito [www.coni.it](http://www.coni.it) e seguendo le procedure indicate (cliccare su "Registro delle Società Sportive" e consultare "Guida all'iscrizione nel Registro").

Si ricorda che l'iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva).

La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso la Circolare N. 24 dell'8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 Giugno 2004.

\*\*\*\*\*

A seguito di circolare C.O.N.I., all'interno dell'Area Riservata di ciascuna società sul portale [www.lnd.it](http://www.lnd.it), sono stati differenziati i campi: **Codice Fiscale Società** (obbligatorio per l'iscrizione al Registro) e **Partita IVA Società**.

**La Partita IVA, qualora fosse stata comunicata, non sostituisce il Codice Fiscale.**

Si invitano, pertanto, le società a **verificare e/o aggiornare i dati suddetti**, sostituendo od integrando i dati mancanti.

Si confermano, inoltre, come condizione necessaria per l'iscrizione al Registro i seguenti dati:

- **Rappresentante Legale;**
- **E-mail società.**

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: [sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 69 della L.N.D. del 25 Maggio 2018, già allegata al C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell'8 Giugno 2018.

8. **NUOVO CODICE IBAN C.R. SICILIA LND**

Si informano le Società che le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA** – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di Villabate (22165)

9. **DEFIBRILLATORI**

Si pubblica, qui di seguito, la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l'oggetto :

" Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 Giugno u.s., in ordine all'oggetto.

A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel settore della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di mercato mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione commerciale sul territorio nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi presenti, ha individuato in **Cardiac Science e Philips-Iredeem** (più del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate

L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più recente tecnologia (**Powerheart G5 AED - Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips**) di 990 euro + IVA, associato ad una garanzia pari a 8 anni. Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee guida per la defibrillazione in ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sui dirigenti delle società, ha individuato in Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti (totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni. Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore. Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:

- Bioforma Srl [Ind@bioforma.it](mailto:Ind@bioforma.it) 051/467524
- Cardiac Science Srl [italia@cardiacscience.com](mailto:italia@cardiacscience.com) 0523/1901052
- Iredeem Srl [commerciale@iredeem.it](mailto:commerciale@iredeem.it) 051/0935879

#### 10. **MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla **F.I.G.C.** per il tramite di questo Comitato Regionale della **Legg Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia**) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

#### 11. **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**", optando per la voce "**Dati Societari**" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "**Interrogazioni/Società**".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ....).

#### 12. **DISTINTA CALCIATORI**

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

#### 13. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**

Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

#### 14. **COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it) seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

**Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...**

**Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.**

\*\*\*\*\*

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

**15. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”**

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI” o collegandosi direttamente al nuovo sito del C.R. Sicilia [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it) cliccando su “Norme”.

**16. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO**

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto.

**17. TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Il Trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:  
da **SABATO 1 DICEMBRE a VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 (ore 19.00)**

**Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro il termine sopra stabilito.**

**LE LISTE IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL TERMINE DI CHIUSURA**

**LE SOCIETA’ SONO INVITATE AD ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO DAGLI ARTICOLI 95 E 103 BIS DELLE N.O.I.F.**

**18. LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE – ART. 107 N.O.I.F.**

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro il termine sotto indicato:

da **SABATO 1 DICEMBRE a VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018 (ore 19.00)**

**I CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO POSSONO TESSERARSI DAL 15 DICEMBRE 2018.**

**LE SOCIETA’ SONO INVITATE AD ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO DALL’ARTICOLO 107 DELLE N.O.I.F.**

**19. SALDO ISCRIZIONI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Il saldo delle iscrizioni per la stagione sportiva 2018/2019, così come previsto dalle norme della Lnd e riportate nel C.U. n. 1 del 3 luglio 2018 pag.26 “...omississ.. *“la restante somma dovrà essere versata non oltre il 15.12.2018. Contrariamente verrà avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”.*

Si fa presente che le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto, nell’area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password), Iscrizioni Regionali e Provinciali, - Pagamento documenti iscrizioni da portafoglio – seleziona tutto e si potrà vedere il saldo da versare entro il 15 dicembre 2018.

Il pagamento potrà essere fatto direttamente dalle società – Gestione ricariche da portafoglio – Inserimento richiesta di ricarica – tipo operazione Ricarica - selezionare il portafoglio – Iscrizioni – modalità di pagamento, selezionare bonifico o carta di credito.

I pagamenti con carta di credito consentono il saldo disponibile immediatamente!

Qualora questo C.R. Sicilia non dovesse riscontrare i relativi pagamenti a saldo, procederà suo malgrado, senza ulteriore avviso, al recupero delle somme dovute a mezzo incasso coattivo, nella prima gara in casa, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del regolamento della L.N.D. addebitandovi le eventuali spese di esazione che sono quantificate nella misura del 10% dell’importo.

20. **VARIAZIONE DI ATTIVITA'/CAMBIO "STATUS" – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si comunica che la Segreteria Federale e la Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti hanno accettato la seguente istanza di "Variazione Attività" e "Cambio Status":

**949836 A.S.D. AL QATTA' SPORTING CLUB di Canicattì**

Rinuncia Campionato Calcio a 5 Femminile Provinciale Serie "D" (partecipa Campionato Calcio a 5 Maschile Provinciale Serie "D").

**COMUNICAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

21. **PROCEDIMENTO 42/A**

U.S.D. GEMINI CALCIO (AG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Forestieri, Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto. Campionato under 17 Provinciale Gara: Gemini Calcio/ Canicattì del 24/11/2018.

C.U. n.32 del 29/11/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Gemini Calcio impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi che non vi erano i presupposti per la sospensione della gara e che il direttore di gara nell'occorso non era assolutamente sereno sia nel valutare i fatti sia nella refertazione ragion per cui chiede che venga disposta la ripetizione della gara e che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori Francesco Forestieri, Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto ed i relativi supplementi, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 38' del 1° t., a seguito di un fallo commesso dal n.7 del Canicattì sig. Carmelo Lia in danno del n.5 del Gemini sig. Francesco Forestieri quest'ultimo rialzatosi spintonava, in reazione, il n.7 avversario che a sua volta reagiva.

Prima che l'arbitro riuscisse ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei predetti calciatori aveva inizio un tentativo di rissa che vedeva coinvolti buona parte dei calciatori di entrambe le società.

In particolare l'arbitro notava che il n. 3 del Gemini Calcio sig. Giovanni Scudato colpiva intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario, mentre altri calciatori del Gemini Calcio individuati nei sig.ri Giuseppe Lo Groi n.9, Vincenzo La Greca n.11, Francesco Forestieri n. 5 e Fabrizio Scavetto n.6 cercavano di colpire calciatori avversari con calci e pugni non riuscendo nel loro intento per il pronto intervento dei dirigenti.

Analogamente il direttore di gara individuava i seguenti calciatori del Canicattì sig.ri Giuseppe Mattia Messina n.4, Michele Tropia n.3, Carmelo Lia n.7, Licata Giuseppe n.5 e Giuseppe Tavella n.6 ( anche se indicato in referto per un evidente refuso con il n.5) che a loro volta tentavano di colpire con schiaffi e pugni non riuscendovi perché, anche in questo caso, intervenivano i loro dirigenti che tentavano di trattenerli.

Ciò posto va condivisa la decisione del direttore di gara di espellere tutti predetti calciatori poichè il regolamento del calcio sanziona con l'espulsione sia il colpire sia il tentare di colpire un avversario con la conseguenza che la sospensione dell'incontro va addebitata, in egual misura, ad entrambe le società per cui sotto questo profilo il gravame non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento il capo di gravame che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Forestieri Francesco in quanto la sanzione così come inflittagli in ragione del suo comportamento violento è contenuta nel minimo edittale previsto per gli atti di violenza in danno di un avversario (comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S.).

Il gravame, di contro, va accolto per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto che devono contenersi in due giornate in ragione della circostanza che l'aggressione non si è consumata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Vincenzo La Greca e Fabrizio Scavetto confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

22.

**PROCEDIMENTO 43/A**

A.S.D. CANICATTI' (AG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Giuseppe Messina, Michele Tropa, Carmelo Lia, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella.

Campionato under 17 Provinciale Gara: Gemini Calcio/Canicatti del 24/11/2018.

C.U. n.32 del 29/11/2018 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Canicatti impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che non vi erano i presupposti per la sospensione della gara e che il direttore di gara nell'occorrenza non era assolutamente sereno sia nel valutare i fatti sia nella refertazione.

A riprova di quanto sostenuto la reclamante evidenzia che il DDG ha ritenuto espulsi i calciatori Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella indicati entrambi con il n.5.

In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che venga disposta la ripetizione della gara e che vengano revocate le sanzioni a carico dei calciatori.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto ed i relativi supplementi, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 38' del 1° t., a seguito di un fallo commesso dal n.7 del Canicatti sig. Carmelo Lia in danno del n.5 del Gemini sig. Francesco Forestieri quest'ultimo rialzatosi spintonava, in reazione, il n.7 avversario che a sua volta reagiva.

Prima che l'arbitro riuscisse ad adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei predetti calciatori aveva inizio un tentativo di rissa che vedeva coinvolti buona parte dei calciatori di entrambe le società.

In particolare l'arbitro notava che il n. 3 del Gemini Calcio sig. Giovanni Scudato colpiva intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario, mentre altri calciatori del Gemini Calcio individuati nei sig.ri Giuseppe Lo Groi n.9, Vincenzo La Greca n.11, Francesco Forestieri n. 5 e Fabrizio Scavetto n.6 cercavano di colpire calciatori avversari con calci e pugni non riuscendo nel loro intento per il pronto intervento dei dirigenti.

Analogamente il direttore di gara individuava i seguenti calciatori del Canicatti sig.ri Giuseppe Mattia Messina n.4, Michele Tropa n.3, Carmelo Lia n.7, Licata Giuseppe n.5 e Giuseppe Tavella n.6 ( anche se indicato in referto per un evidente refuso con il n.5) che a loro volta tentavano di colpire con schiaffi e pugni non riuscendovi perché anche in questo caso intervenivano i loro dirigenti che tentavano di trattenerli.

Ciò posto va condivisa la decisione del direttore di gara di espellere tutti predetti calciatori poiché il regolamento del calcio sanziona con l'espulsione sia il colpire sia il tentare di colpire un avversario con la conseguenza che la sospensione dell'incontro va addebitata, in egual misura, ad entrambe le società per cui sotto questo profilo il gravame non può trovare accoglimento.

Parimenti non può trovare accoglimento il capo di gravame che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Carmelo Lia in quanto la sanzione così come inflittagli in ragione del suo comportamento violento è contenuta nel minimo edittale previsto per gli atti di violenza in danno di un avversario [comma 4 lett. b) dell'art. 19 del C.G.S.].

Il gravame, di contro, va accolto per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Giuseppe Mattia Messina, Michel Tropa, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella che devono contenersi in due giornate in ragione della circostanza che l'aggressione non si è consumata

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Giuseppe Mattia Messina, Michele Tropa, Giuseppe Licata e Giuseppe Tavella confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.



### **A TUTTE LE SOCIETA'**

Al fine di migliorare i rapporti tra le persone, in particolare fra Dirigenti, Giocatori e Arbitri, la Delegazione Provinciale di Agrigento, con lo scopo di contribuire alla diffusione dello Sport ispirato al "Fair Play", propone anche per la stagione sportiva 2018/2019:

## **DICEMBRE: IL MESE DELLA CORDIALITA'**

ed invita tutte le Società Sportive (LND e SGS), ad aderire all' **INIZIATIVA** , offrendo al termine delle gare casalinghe in programma nel mese di Dicembre (**indipendentemente dal risultato finale**), un momento di condivisione fra tutti i partecipanti, attraverso la degustazione del tradizionale "**Panettone**".

Sarà gradito ricevere FOTO o/e RIFLESSIONI sull'evento, da inserire nella nostra pagina Facebook "**FIGC Agrigento**".

#### **23. ATTIVITA' DI BASE**

##### **CONCENTRAMENTO PRIMI CALCI (2010/2011): Giochi sotto l'albero!!!**

Il Responsabile Provinciale all'Attività di base Prof. Ignazio Valenti in collaborazione con il Responsabile Provinciale all'Attività Scolastica Prof. Giovanni Puccio, organizzano il Concentramento in oggetto per la categoria Primi Calci (2010/2011).

La manifestazione si svolgerà Sabato 15 Dicembre alle ore 15:30 presso i Campetti Bellavia (Pinetina) Villaggio Mosè – Agrigento e vedrà coinvolte tutte le società partecipanti al Torneo Primi Calci (Angelo Cuffaro, Antivan, Arcobaleno, Athena, Città di Canicatti, Invicta Amagione, Ravanusa, Santa Sofia Calcio, Sc. Calcio Sangiovese, Tre Fontane Sport Village, Village Renato Traina).

##### **La presenza delle società è obbligatoria.**

Le società possono partecipare con squadre composte da un minimo di 8 ad un massimo di 12 bambini/e con divisa ufficiale, portando due palloni.

Si ricorda che durante la manifestazione si dovranno svolgere obbligatoriamente un percorso motorio (3c3 e 4c4) ed un gioco e che il concentramento è un'attività dove tutte le società coinvolte collaborino per una corretta realizzazione del medesimo.

Al fine di proporre il **TERZO TEMPO** e visto l'avvicinarsi delle Festività Natalizie si invitano le società a voler condividere al termine della manifestazione fra tutti i partecipanti la degustazione di dolci tipici del proprio Paese.

#### **24. OPEN DAY CALCIO FEMMINILE**

La Delegazione Provinciale di Agrigento, organizza la manifestazione **OPEN DAY CALCIO FEMMINILE**, rivolto alle ragazze della nostra Provincia dai 5 ai 12 anni.

Alla manifestazione, che si terrà **Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 15:30 presso l'impianto sportivo Arcobaleno di Favara in Via Adige (traversa Via dei Mille)**, saranno presenti il Presidente della LND Agrigento Prof. Stefano Valenti, il Vice Presidente della LND Agrigento Prof. Angelo Caramanno, il Delegato al Calcio Femminile della LND Agrigento Sig. Giacomo Sabini, il Responsabile Provinciale all'Attività Scolastica Prof. Giovanni Puccio ed il Responsabile Provinciale all'Attività di Base Prof. Ignazio Valenti.

## 25. **RIUNIONE SOCIETA'**

Venerdì 21 dicembre 2018 presso la Delegazione Provinciale FIGC di Agrigento sita in Via Lucrezio 5/b Agrigento/Villaggio Mosè, si terrà una riunione con i tecnici e/o dirigenti delle Società partecipanti ai Campionati Under 17, Under 15 ed ai Tornei dell'Attività di Base.

Saranno presenti il Presidente Provinciale FIGC Prof. Stefano Valenti, il Vice Presidente Provinciale FIGC Prof. Angelo Caramanno, il Responsabile Provinciale FIGC all'Attività di Base Prof. Ignazio Valenti ed il Responsabile Provinciale all'Attività Scolastica, per trattare i seguenti argomenti:

- *Consegna attestati affiliazione FIGC;*
- *Andamento e novità campionati e tornei giovanili;*
- *Prevenzione atti di violenza;*
- *Varie ed eventuali;*
- *Scambio auguri natalizi.*

**PROGRAMMA**                    ore 17:45 registrazione presenze  
   ore 18:00 inizio dei lavori  
   ore 19:30 chiusura dei lavori

Vista l'importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la **PRESENZA** e la **PUNTUALITA'**.

Si fa presente alle Società affiliate, che la partecipazione alle Riunioni organizzate dalla FIGC è un **Obbligo Morale** perché offrono la possibilità di confrontarsi, proporre, dialogare e ... crescere.

Pertanto le Società assenti alle suddette Riunioni non potranno usufruire di un eventuale bonus (ove previsto da regolamento) nella richiesta di ripescaggio e **verranno escluse** da Cerimonie di Premiazioni e/o da iniziative volte ad evidenziare i Presidenti, Dirigenti, Tesserati meritevoli di particolari riconoscimenti.

Le società presenti verranno omaggiate con un **gadget**.

## 26. **ALLERTA METEO**

Si informano le Società, che questa Delegazione in presenza di nuove allerte meteo rosse o di avverse condizioni meteorologiche, per motivi di sicurezza provvederà d'ufficio al rinvio delle gare al martedì e/o mercoledì successivo alla gara.

## 27. **MODIFICHE CALENDARIO TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2018/2019**

GIRONE B

22/12/2018 Ore 15.00 Real Gela - S.S. Licata (Stadio E. Mattei - Gela)

Soc. Org. Real Gela

22/12/2018 Ore 16.00 Next Level Altorend. – Giovanile Gela (Stadio E. Mattei - Gela)

Soc. Org. Real Gela

## 28. **RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**

Si comunica che, eventuali richieste di modifica al programma gare, per eccezionali motivi, debbono pervenire a questa Delegazione **almeno quattro giorni prima la data della disputa della gara che si intende modificare**.

La richiesta di modifica per accordo tra le società dovrà essere sottoscritta e trasmessa da entrambe, nel rispetto dei giorni concessi da questa Delegazione (vedi schema allegato).

Le richieste che non rispettano quanto sopra non verranno prese in considerazione.

<b>CATEGORIA</b>	<b>GIORNATA GARA UFFICIALE</b>	<b>GIORNATA GARA ALTERNATIVA</b>
<b>III Categoria</b>	Domenica	Sabato
<b>Juniores Under 19</b>	Lunedì	Martedì
<b>Under 17 C11</b>	Sabato	Venerdì
<b>Under 15 C11</b>	Domenica	Lunedì

29. **RECUPERO GARE**

Si precisa che l'eventuale recupero di gare verranno disposte **solo ed esclusivamente** nel giorno stabilito nello schema di seguito pubblicato, tenendo conto delle esigenze organizzative di questa Delegazione. Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

CATEGORIA	GIORNATA GARA DI RECUPERO
III Categoria	Mercoledì
Juniores Under 19	Mercoledì
Under 17 C11	Mercoledì
Under 15 C11	Mercoledì

30. **TORNEO PAOLO PIETRO BRUCATO – STAG. SPORT. 2018/2019**

**PROGRAMMA GARE – martedì 18 dicembre 2018 – 3^ giornata**

**CATEGORIA UNDER 17**

**Prima Fase – TRIANGOLARI**

AGRIGENTO – TRAPANI                      ore 15:00                      Campo G.Bruculeri di Favara

**CATEGORIA UNDER 15**

**Prima Fase – TRIANGOLARI**

AGRIGENTO – TRAPANI                      ore 13:30                      Campo G.Bruculeri di Favara

31. **ATTIVITA' AGONISTICA**

**UNDER 17 ALLIEVI**

a) **Modifiche al programma gare**

**Licata Calcio – Ravanusa del 14/12/2018,**  
causa problemi organizzativi,  
giocasi Sabato 15 Dicembre 2018 ore 15:15

**UNDER 15 GIOVANISSIMI**

a) **Modifiche al programma gare**

**Nana Gulino Academy – Eraclea Minoa Calcio,**  
di Domenica 16 Dicembre 2018,  
giocasi alle ore 10:00 presso il Campo Comunale "Gurrera" di Sciacca

**Canicatti 1928 – Santa Sofia Calcio del 16/12/2018,**  
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi Lunedì 17 Dicembre 2018 ore 17:00

# RISULTATI

## TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(1) ATLETICO LICATA	- JOPPOLO CALCIO	3 - 0	
BURGIO	- CITTA DI LICATA	3 - 2	
CAMPOBELLO 1970	- REAL UNIONE	3 - 0	
CITTA'DI RIBERA	- ERACLEA MINOA CALCIO	2 - 2	
MONTALLEGRO	- VIS RIBERA	3 - 1	
(1) SOCCER PALMEIRA	- VIRTUS REALMONTE	-	D

(1) - disputata il 08/12/2018

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
CANICATTI	- PRO FAVARA	5 - 3	
EMPEDOCLINA	- LICATA CALCIO	1 - 3	
(1) KAMARAT	- LIBERTAS 2010	2 - 0	
OLIMPICA AKRAGAS ETS	- FOOTBALL CLUB GATTOPARDO	0 - 0	

(1) - disputata il 11/12/2018

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
CITTA'DI RIBERA	- VIRTUS FAVARA	2 - 1	

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
ERACLEA MINOA CALCIO	- AC REAL MENFI	2 - 2	
GATTOPARDO	- CITTA'DI RIBERA	0 - 4	
GINNIC CLUB STADIUM	- NANA GULINO ACADEMY	2 - 3	
(1) SCIACCA SOCCER 2014	- VIRTUS REALMONTE	3 - 3	

(1) - disputata il 12/12/2018

GIRONE B - 6 Giornata - A			
(1) ATHENA	- AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	3 - 1	
CITTA DEL GATTOPARDO	- VIRTUS FAVARA	0 - 2	
(1) FAVARA ACADEMY	- ANGELO CUFFARO	3 - 2	
PONTE DI FERRO	- PORTO EMPEDOCLE	1 - 7	

(1) - disputata il 10/12/2018

GIRONE C - 6 Giornata - A			
BOYS LICATA	- RAVANUSA	2 - 1	
(1) SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	- GATTOPARDO PALMA S.R.L.	2 - 1	
VILLAGE RENATO TRAINA F.C	- CANICATTI 1928	3 - 2	

(1) - disputata il 10/12/2018

## UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ATHENA	- AKRAGAS FUTSAL	5 - 9
TRE TORRI CITTA D ARTE	- ATLETICO CAMPOBELLO C5	9 - 1
(1) TRINACRIA	- SC.CALCIO SANGIOVANNESE	7 - 2

(1) - disputata il 12/12/2018

### RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

#### 02 TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A 5/A 08-12-18 SOCCER PALMEIRA

VIRTUS REALMONTE

7 - 0 D

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Cav. Salvatore Fucà, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Avv. Roberto Gambina, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### GIUDICE SPORTIVO

## GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

### GARE DEL 8/12/2018

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2018 SOCCER PALMEIRA - VIRTUS REALMONTE

Sospesa al 38' del 2° tempo Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 38' del 2° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe, in quanto la squadra della Società VIRTUS REALMONTE, a seguito di infortuni, si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto, SI DELIBERA di assegnare gara perduta alla medesima società gara perduta per 0-7 (risultato acquisito sul campo).

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

#### PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS REALMONTE

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

PILATO IVAN (VIRTUS REALMONTE)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GRILLO FABRIZIO (ATLETICO LICATA)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TODARO LUCA (ATLETICO LICATA)

MARAGLIANO FLAVIO (JOPPOLO CALCIO)  
PABLO

COLAPINTO VINCENZO (VIRTUS REALMONTE)

## **GARE DEL 9/12/2018**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE**

DI MARCO VINCENZO (CITTA DI LICATA)

SCHEMBRE GIUSEPPE (ERACLEA MINOA CALCIO)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E**

ALTOMARE ALESSANDRO (VIS RIBERA)

Per avere assunto, dopo la notifica dell'espulsione per somma di ammonizioni, atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, reiterando tale comportamento e ritardando di conseguenza l'uscita dal recinto di giuoco.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

SANTAMARIA GIUSEPPE (CITTA DI LICATA)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E**

BALSAMO GIUSEPPE (VIS RIBERA)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

VIRGADAMO MARCO (BURGIO)

AUGELLO VINCENZO (ERACLEA MINOA CALCIO)  
FRANCE

TRAMUTA ANTONINO (REAL UNIONE)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

D ANNA GIUSEPPE (BURGIO)

TRAMUTA ANGELO (CITTA'DI RIBERA)

CATANESE GIACOMO (ERACLEA MINOA CALCIO)

MARRELLA PAOLO (MONTALLEGRO)

DIALLO ALPHOUSSEUNI (VIS RIBERA)

TAVORMINA GIUSEPPE (VIS RIBERA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ALAIMO ANTONIO	(CAMPOBELLO 1970)	FAMA ANTONIO	(CITTA DI LICATA)
ZARBO ANTONY	(CITTA DI LICATA)	FERRARO INNOCENZO	(MONTALLEGRO)
PIRUZZA GIOVANNI	(MONTALLEGRO)	ARRIGO DOMENICO	(REAL UNIONE)
PIAZZA FEDERICO	(REAL UNIONE)	VALENTI ANDREA	(REAL UNIONE)
CAPITANO DANIELE	(VIS RIBERA)		

## **GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG**

### **GARE DEL 10/12/2018**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

Euro 70,00 LICATA CALCIO

Per danni prodotti allo spogliatoio

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E**

LAURIA MEHDI (LICATA CALCIO)

Per aver colpito con pugni e calci un calciatore avversario, fermato poi con non poca difficoltà dai compagni di squadra.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

MAGLIARISI GIUSEPPE  
ANTONI (LICATA CALCIO)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

RUSSELLO ANTONIO (PRO FAVARA)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

CAMMARATA ANTONIO (LICATA CALCIO) CANTAVENERA MARCO (LICATA CALCIO)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

GIARDINA GIOACCHINO (CANICATTI)	RAIA DAVIDE (CANICATTI)
BORSELLINO MATTEO (EMPEDOCLINA)	FRADELLA FELICE SIMONE (EMPEDOCLINA)
SACCO SALVATORE (FOOTBALL CLUB GATTOPARDO)	VELLA DAVID (LICATA CALCIO)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CUTTITTA GUSEPPE SAVIO (CANICATTI)	ISSA FOFANA (CANICATTI)
MACCARRONE ROSARIO (PRO FAVARA)	MILIOTO LUCIANO PIO (PRO FAVARA)
PIRANEO SALVATORE (PRO FAVARA)	

## GARE DEL 11/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 1/2019

CALVANO BIAGIO (LIBERTAS 2010)

Per atteggiamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

MENDOLIA CALOGERO (LIBERTAS 2010)

Per avere spintonato l'arbitro facendolo retrocedere di quattro passi.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (I INFR)

SAVARINO LUCA  
AGOSTINO (KAMARAT)

CACI MICHELE (LIBERTAS 2010)

CARRARA GABRIELE (LIBERTAS 2010)

MANNEH KARAMO (LIBERTAS 2010)

MANTA MANUEL PIO (LIBERTAS 2010)

## GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

## GARE DEL 7/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (III INFR)

ARNONE VINCENZO (VIRTUS FAVARA)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

TINAGLIA ANTONIO (CITTA'DI RIBERA)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

GALLA ROSARIO (VIRTUS FAVARA)



# GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

## GARE DEL 9/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 31/12/2018

GULINO ANTONINO (NANA GULINO ACADEMY)

Per atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara

##### AMMONIZIONE

GIARRANA GIUSEPPE (RAVANUSA)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (II INFR)

ELHACHIMIELIDRISSI  
MOHCINE (AC REAL MENFI)

MONTANA CALOGERO (RAVANUSA)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

GULOTTA VINCENZO (AC REAL MENFI)

SICURELLA GIUSEPPE (CITTA'DI RIBERA)

ABATE FILIPPO (NANA GULINO ACADEMY)

BILLERA NICHOLAS (NANA GULINO ACADEMY)

ROMEO FEDERICO (NANA GULINO ACADEMY)

SUTERA FRANCESCO (NANA GULINO ACADEMY)

## GARE DEL 10/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE (III INFR)

ONOLFO FELICE (GATTOPARDO PALMA S.R.L.)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO LUIGI DOMENICO (AQUILE CAMMARATA SAN GIOV)

ALESCI ANGELO (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

DAMANTI GIUSEPPE (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

GRACI FLAVIO (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

MIRAGLIA FRANCESCO (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

## GARE DEL 12/12/2018

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROMITO VINCENZO (VIRTUS REALMONTE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

NOTO GABRIELE (VIRTUS REALMONTE)

PICONE DARIO

(VIRTUS REALMONTE)

RADIO VINCENZO (VIRTUS REALMONTE)

**GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5  
MASCH. -AG**

**GARE DEL 12/12/2018**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LO SCRUDATO GIACOMO (SC.CALCIO SANGIOVANNESE)

*Il Giudice Sportivo Territoriale*  
**Salvatore Fucà**

*Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale*  
**Roberto Gambina**

# CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:18/19 CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.AKRAGAS FUTSAL	12	5	4	0	1	62	21	41	0
2 A.S.D.TRINACRIA	11	5	4	0	1	47	22	25	1
3 A.S.D.ATHENA	7	5	2	1	2	33	27	6	0
4 A.S.D.SC.CALCIO SANGIOVANNESE	7	5	2	1	2	27	33	6-	0
5 A.S.D.TRE TORRI CITTA D ARTE	6	5	2	0	3	24	28	4-	0
6 A.S.D.ATLETICO CAMPOBELLO C5	0	5	0	0	5	8	70	62-	0

\* = FUORI CLASSIFICA

# PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il "programma delle gare" elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nei comunicati ufficiali.

Si pregano le Società e la Sezione AIA di Agrigento, qualora ci fossero delle discordanze, di avvisare tempestivamente codesta Delegazione.

DAL 13/12/2018 AL 21/12/2018

## TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

### GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JOPPOLO CALCIO	MONTALLEGRO	A	15/12/2018 14:30	COMUNALE	JOPPOLO GIANCAXIO	CONTRADA CURIALE
CITTA DI LICATA	ATLETICO LICATA	A	16/12/2018 14:30	DINO LIOTTA	LICATA	VIA MAROCCO
ERACLEA MINOA CALCIO	SOCCER PALMEIRA	A	16/12/2018 14:30	M. SCHEMBRE	CATTOLICA ERACLEA	VIA LA LOGGIA
REAL UNIONE	CITTA'DI RIBERA	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE VILLA MUSSO	VILLAFRANCA SICULA	C.DA S. CALOGERO
VIRTUS REALMONTE	BURGIO	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE	REALMONTE	C.DA SCAVUZZO
VIS RIBERA	CAMPOBELLO 1970	A	16/12/2018 14:30	COMUNALE NINO NO VARA	RIBERA	VIALE REGINA MARGHERITA

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

### GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LIBERTAS 2010	CASTELTERMINI	A	17/12/2018 15:00	GIUSEPPE LA MANTIA	RACALMUTO	C.DA BOVO
LICATA CALCIO	KAMARAT	A	17/12/2018 15:00	DINO LIOTTA	LICATA	VIA MAROCCO
PRO FAVARA	OLIMPICA AKRAGAS ETS	A	17/12/2018 15:00	COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO	EMPEDOCLINA	A	18/12/2018 15:00	COMUNALE	PALMA DI MONTECHIARO	VILLAGGIO GIORDANO

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GEMINI CALCIO	LIBERTAS 2010	A	15/12/2018 15:15	COMUNALE "NINO LO BUE"	SAN GIOVANNI GEMINI	VIA TRIESTE
LICATA CALCIO	RAVANUSA	A	15/12/2018 15:15	DINO LIOTTA	LICATA	VIA MAROCCO
VILLAGE RENATO TRAINA F.C	CITTA'DI RIBERA	A	15/12/2018 15:15	CARLOTTA BORDONARO	CANICATTI	VIA VITT. VENETO

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AC REAL MENFI	SCIACCA SOCCER 2014	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE	MENFI	VIA OLIMPIA
NANA GULINO ACADEMY	ERACLEA MINOA CALCIO	A	16/12/2018 10:00	GURRERA	SCIACCA	C.DA PERRIERA
VIRTUS REALMONTE	GATTOPARDO	A	16/12/2018 10:00	COMUNALE	REALMONTE	C.DA SCAVUZZO
CITTA'DI RIBERA	GINNIC CLUB STADIUM	A	17/12/2018 15:15	COMUNALE NINO NOVARA	RIBERA	VIALE REGINA MARGHERITA

### GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ANGELO CUFFARO	CITTA DEL GATTOPARDO	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE	RAFFADALI	C.DA PEZZALONGA
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	PONTE DI FERRO	A	16/12/2018 10:00	CAMPO SPORT ALTOPIANO FILICI	CAMMARATA	C.DA FILICI
PORTO EMPEDOCLE	FAVARA ACADEMY	A	16/12/2018 10:00	COMUNALE V. COLLURA	PORTO EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT
VIRTUS FAVARA	ATHENA	A	16/12/2018 09:30	COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2

### GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANICATTI	BOYS LICATA	A	16/12/2018 09:30	CARLOTTA BORDONARO	CANICATTI	VIA VITT. VENETO
RAVANUSA	VILLAGE RENATO TRAINA F.C	A	16/12/2018 09:30	SARACENO	RAVANUSA	VIA OLIMPICA
CANICATTI 1928	SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	A	17/12/2018 17:00	CARLOTTA BORDONARO	CANICATTI	VIA VITT. VENETO

**32. SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 328 7256507**

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. 328-7256507. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

**Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.**

**33. AUTORIZZAZIONI TORNEI**

Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale - **per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo esame e parere dello stesso.**

Di seguito estratto CU n°1 SGS nazionale "Organizzazione dei tornei" articolo 9.1 (NOVITA):

L'organizzazione di un Torneo può essere effettuato esclusivamente da una o più Società affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND (...omississ...).

**34. ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE**

Alle società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico.

Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

**35. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI**

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 secondo la normativa contenuta nello schema di seguito indicato:

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2012 – 2013 (5 anni compiuti) (2014, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	9,83
Primi Calci	2010 – 2011 (2012, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2013)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	9,83
Pulcini età mista	2008 – 2009 (2010, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2011)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52
Esordienti età mista	2006 – 2007 (2008, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2009)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52
Under 15 età mista (ex ctg. Giov.mi)	2004 - 2005 (Max n°5 calciatori del 2006, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2007)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52
Under 17 età mista (ex ctg.Allievi)	2002 - 2003 (2004 e 2005 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52

### 36. **PROCEDURA “RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI E ISCRIZIONI”**

A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei “Portafogli iscrizioni e tesseramenti “ tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma **\*non\*** presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

#### \*1) POS Virtuale\*

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un'app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.

La lista è consultabile alla

pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-pp-aderenti/>

La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

#### \*2) MAV Light\*

Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

\*N.B.\* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;

b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

\*\*\*\*\*

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti – > Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata “SALDO PORTAFOGLI”.

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

\*\*\*\*\*

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --**  
**> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

### **37. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE**

Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l'avvio della scorsa Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico.

In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.

In sintesi:

- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di "creazione pratica di tesseramento" che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.

- Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all'Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.

- Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.

- La Società potrà controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione "pratiche aperte", similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.

Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.

- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.

- La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Modulo per esonero
- Modulo per revoca esonero
- Modulo per dimissioni
- Modulo per revoca dimissioni
- Modulo per variazioni incarico
- Modulo per sospensione dai ruoli
- Modulo per riammissione nei ruoli
- Modulo per variazione di indirizzo
- Modulo per variazione dei contatti

#### **Pratiche di tesseramento tecnici**

Modulistica da inviare da parte delle società per il tesseramento dei tecnici della prima squadra di società partecipanti nei campionati di Eccellenza, Promozione, Serie C1, Calcio A5, Prima categoria e Seconda categoria:

1. Modulo per il settore tecnico

2. Modulo per il comitato regionale

3. Copia del modulo tecnico dato al tecnico all'atto della firma del tesseramento

4. Accordo economico o dichiarazione di gratuità

Totale moduli n.4

Modulistica da inviare da parte delle società dilettantistiche e di settore giovanile per il tesseramento dei tecnici:

1. Modulo per il settore tecnico

2. Modulo per il comitato regionale

Totale moduli n.2; 3 se vi è allegato l'eventuale accordo economico

**La suddetta documentazione può essere depositata dalle società presso l'ufficio affari generali che protocollerà in caso di un eventuale accordo economico oneroso, o l'ufficio settore tecnico o spedita ai seguenti indirizzi email: [sicilia.tesseramento@lnd.it](mailto:sicilia.tesseramento@lnd.it) / [sicilia.settoretecnico@lnd.it](mailto:sicilia.settoretecnico@lnd.it)**

### **Iscrizione albo tecnici art. 17 punto 6 regolamento del Settore Tecnico**

In caso di mancato adempimento da parte del tecnico del pagamento delle quote d'iscrizione all'albo il settore tecnico nazionale non rilascerà il tesserino valido per l'ammissione in campo sospendendo il tesseramento.

## **38. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE**

Si conferma che anche per Stagione Sportiva **2017/2018** il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** via web attraverso il sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

Entrati nel sito cliccare "Area Società":

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);
- entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione "Salva definitivo e stampa".

Acquisita la stampa del **modulo di tesseramento** compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, si dovrà procedere all'invio telematico (tramite il procedimento della firma elettronica) i seguenti documenti:

### **NUOVO TESSERAMENTO**

- **pratica di tesseramento;**
- **certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;**
- **foto formato tessera del calciatore (da allegare in formato jpeg).**

### **RINNOVO DA STESSA SOCIETA'**

- **pratica di tesseramento;**

### **RINNOVO DA ALTRA SOCIETA'**

- **pratica di tesseramento;**
- **certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore.**

Il tutto dovrà pervenire "**Telematicamente**" alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), la voce "pratiche tesseramento aperte".

**Si precisa che se la posizione del calciatore non è regolarizzata, lo stesso non potrà prendere parte alla gara.**

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Come riportato nel C.U. n°1 del SGS Nazionale per il tesseramento dei giovani calciatori la copia del certificato medico non risulta tra i documenti obbligatori da allegare alla pratica di tesseramento.

**Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica, al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva e che la responsabilità del mancato accertamento a tale idoneità ricade sul Presidente della Società.**



**Le Società hanno l'obbligo di conservare la certificazione medica, valida legalmente per tutta la Stagione Sportiva, ed eventualmente in caso di scadenza anticipata o provvisoria del certificato medico, di sottoporre a nuova visita il calciatore interessato.**  
**Il Comitato Regionale Sicilia e/o la Delegazione Provinciale si riservano di chiedere in qualsiasi momento prova dell'esistenza di detto certificato.**

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno "sportello" operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

### **39. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI**

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della "firma digitale"**.

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.lnd.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "TESSERAMENTO LND".

Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

**La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.**

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

#### **- Pratiche di tesseramento aperte o sospese**

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

**Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio "telematico" del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.**

**Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesì, dalla data di invio "telematico" della documentazione da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.**

**Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.**

### **TESSERA PERSONALE CALCIATORE**

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **"telematicamente"** al Comitato Regionale. Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale** e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

#### **Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA**

**Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso "dall'Area Società". Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l'identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.**

**In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d'identità personale.**

**Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.**

#### **40. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.**

**Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le "Tessere Impersonali".**

**Le Società, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della "Tessera Personale Dirigente Ufficiale".**

Entrati nell'area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, terminata l'operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – **"Telematicamente"** - alla Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo, procederà all'inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in parola rappresenta una "tessera identificativa" ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

**I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta "Tessera" oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.**

**In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.**

#### **41. CERTIFICAZIONE MEDICA**

Si invitano le Società di sottoporre, sin d'ora, i calciatori a visita medica per attività agonistica presso il Servizio Pubblico di Medicina dello Sport onde evitare le lunghe liste di attesa che si verificano all'inizio della prossima stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

Si confida nell'impegno di tutti i Presidenti, Dirigenti e Tecnici per una efficace sensibilizzazione nei confronti dei propri giovani-atleti e delle loro famiglie, per consentire una puntuale ripresa dell'attività.

Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva.

L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di attività non agonistica) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato di appartenenza o le Delegazioni, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ

alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Si ricorda alle Società, ed in particolare ai Sig.ri Presidenti, che il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. Il Comitato Regionale Sicilia si riserva di chiedere in qualsiasi momento prova dell'esistenza di detto certificato, che va rilasciato ed acquisito nel rispetto delle norme vigenti in materia, sia nazionali che regionali.

In mancanza verranno adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari ed amministrativi.

#### **42. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 Aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva agonistica, non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n°149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazione e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

#### **43. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI**

In occasione del Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s., in relazione alle certificazioni anagrafiche per il tesseramento dei calciatori è stato deciso quanto segue:

In proposito, si rappresenta che l'art.15 della legge di stabilità finanziaria (n.183/2011) ha stabilito che, in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, innanzi alle Pubbliche Amministrazioni debbono essere prodotte autocertificazioni.

La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì Enti di Diritto Privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali.

**Si ricorda altresì che l'art.27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per gli "...estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal C.O.N.I.**

#### **44. PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a dare comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

##### **Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.**

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

#### **45. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

46. **COMUNICATO UFFICIALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it) (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

**Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...**

**Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.**

\*\*\*\*\*

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

47. **INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA**

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA  
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.  
90010 FICARAZZI (PA)**

48. **INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO**

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'  
92100 AGRIGENTO (AG)**

49. **ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento dal 01 Luglio 2018, sarà aperta al pubblico nei seguenti **NUOVI** orari:

LUNEDI'	9.00 - 15.30
MARTEDI'	9.00 - 15.30
MERCOLEDI'	<b>CHIUSO</b>
GIOVEDI'	9.00 - 15.30
VENERDI'	9.00 - 15.30
SABATO	<b>CHIUSO</b>

**Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.**

50. **COMUNICAZIONE**

Il Delegato Provinciale, Prof. Stefano Valenti, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni urgenti telefonare al cell. 3931651183 o inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica [del.agrigento@lnd.it](mailto:del.agrigento@lnd.it)

***Il Segretario  
Prof. Tonino Burgio***

***Il Delegato Provinciale  
Prof. Stefano Valenti***

**Publicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 13/12/2018**